

Oggetto **affidamento servizio legale**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina di affidare all'Avv. Prof. Fabrizio Cassella, domiciliato in via Susa, 13 – 10138 TORINO (C.F.CSSFRZ63T29L219K) l'assistenza in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte avviato da ALIVISION s.c.a.r.l. (RG 1341/14) per una spesa di € 2.407,86 (cpa compresa) oltre IVA.

Motivazione

In data 17/11/2014 è stato notificato, presso la sede dell'Agenzia, il ricorso presentato da ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti di EXTRA.TO S.C.A R.L. e di SADEM S.p.A. per l'annullamento previa tutela cautelare della determinazione dirigenziale n. 285 del 28 luglio 2014 avente per oggetto "Linea Torino Lingotto FS – Caselle Aeroporto (Aut. D.D. n. 241 del 07/06/2013) - diniego di autorizzazione alla variazione di percorso e alla contestuale istituzione di una nuova fermata - richiesta di autorizzazione a modifiche di orario – rinvio a specifico successivo provvedimento previa acquisizione di aggiornati programmi di esercizio", nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi inclusi, per quanto occorra, tutti gli atti menzionati nel provvedimento di diniego tra cui il verbale del Consiglio d'Amministrazione n. 13 del 21/12/2007 e gli atti ivi citati.

Il Consiglio d'amministrazione, con deliberazione del 12/12/2014 ha preso atto del ricorso esperito da ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L. autorizzando inoltre il Presidente dell'Agenzia a resistere alla lite.

Nella stessa sede, considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, il direttore generale è stato autorizzato ad individuare una professionalità esterna a cui attribuire l'incarico di difesa in giudizio.

Considerato che in data 17/12/2014 è stata fissata l'udienza in camera di consiglio per la discussione della richiesta di adozione del provvedimento di tutela cautelare, e tenuto conto che l'oggetto del ricorso è analogo al ricorso presentato da EXTRA.TO S.C.A R.L. innanzi al T.A.R. per il Piemonte contro l'Agenzia e nei confronti di ALIVISION TRANSPORT S.C.A R.L. per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 241 del 7 giugno 2013 avente per oggetto *“Autolinea Torino Lingotto FS – Caselle Aereoporto – Rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza all'A.T.I. costituita tra Alivision Trasport s.c.a.r.l. e Formento S.n.c.”*; nonché l'annullamento, per quanto di competenza, delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione: n. 4/3 del 15 giugno 2004 ; n. 13/1 del 21 dicembre 2007; n. 5/1 del 22 maggio 2009, è stato contattato l'Avv. Prof. Fabrizio

Cassella, con studio in via Susa, 13 – 10138 TORINO, già patrocinante dell'Agenzia nel predetto ricorso.

L'Avv. Prof. Fabrizio Cassella, dopo una sommaria lettura della documentazione ha prospettato una proposta di parcella per complessivi € 2.407,86 (cpa compresa) oltre IVA².

Il costo è da ritenersi in linea con tariffe riportate nella TabellaA – Avvocato (Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria) allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 alle quali è stato applicato uno sconto come risulta dal preventivo agli atti.³

Ritenendo la richiesta di onorario congrua, si ritiene di affidare al Avv. Prof. Fabrizio Cassella l'attività di assistenza nella memoria di costituzione, selezione dei documenti da produrre e discussione all'udienza di merito per complessivi € 2.407,86 (cpa compresa) oltre IVA⁴.

Applicazione

Per il finanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento, il direttore generale determina di impegnare, la somma di € 2.058,00 oltre 12,5% di spese generali (€ 257,25) oltre al 4% per CPA (€ 92,61) oltre IVA al 22% (€ 529,73) per complessivi € 2.937,59.

La somma di € 2.937,59 impegnata a favore dell' Avv. Prof. Fabrizio Cassella con studio in via Susa, 13 – 10138 TORINO è applicata al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2014 cap. 530/0 "Prestazioni di servizi" del PEG 2014⁵ per la parte II – SPESE - Obiettivo 3.I.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191⁶.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94⁷, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile del servizio proponente⁸ dell'Agenzia.

Si attesta l'impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia in ordine all'attività oggetto dell'affidamento.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZC41241755

Attenzione

La decisione è stata presa ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 comma 10 e 11 nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento delle spese in economia dell'Agenzia⁹.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria¹⁰.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 12 dicembre 2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 12 dicembre 2014	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Lettera prot.6239/2014 del 12/12/2014

³ I valori di riferimento utilizzati sono quelli del Tribunale Ordinario aumentati del 20% per gli Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado applicati allo scaglione più basso (cause fino a 25.000,00) al quale è stata applicata ulteriore riduzione

⁴ L'Agenzia ha preso atto che la Corte dei Conti sezione regionale controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 189 depositata in data 26/07/2013, come già sottolineato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 6/AUT/2008), afferma che si è in presenza di un appalto di servizi ogni qual volta la prestazione oggetto del contratto coincida con taluna delle tipologie di servizi previste dall'ordinamento comunitario e, conseguentemente, dall'ordinamento interno (Allegati II A e II B Dlgs n. 163/2006) e venga resa da un "operatore economico", inteso in senso ampio, non solo come "imprenditore", ma anche come "fornitore" e "prestatore" di servizi, ovvero come colui che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi. I giudici veneti precisano che, se così non fosse, non solo si sottrarrebbe dalla disciplina dei contratti una tipologia di servizi pure dalla stessa espressamente contemplata, ma si andrebbe altresì ad ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni finanziarie limitative, destinate a contenere gli oneri derivanti dall'attivazione di collaborazioni "esterne" ed a valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni pubbliche, alla normale attività di reperimento sul mercato di prestazioni (servizi) essenziali per il buon funzionamento dell'ente.

⁵ Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25/02/2014

⁶ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

⁷ "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici" istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

⁸ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

⁹ Il Regolamento è stato approvato dall'Assemblea in data 18/12/2006; in particolare all'art.3 lett. b 16) il regolamento ammette il ricorso alle procedure di spese in economia per l'acquisizione della fornitura di " *Servizi finanziari, assicurativi e di brokeraggio assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa*";

all'art.7 comma 3 lett a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto quando l'importo non superi € 10.000,00 iva esclusa.

¹⁰ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.